

DELIBERA N. 19/23/CONS

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
PUBBLICITÀ E SERVIZI SRLSU PER LA VIOLAZIONE DELLA
DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA NELL'ART. 9 DEL DECRETO-
LEGGE 12 LUGLIO 2018, N. 87 CONVERTITO CON LEGGE 9 AGOSTO 2018,
N. 96 (CD. DECRETO DIGNITÀ)
CONT. 13/22/DSDI – PROC. 15/FDG**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio dell'8 febbraio 2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “*Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 (di seguito, anche “*Decreto dignità*”);

VISTO, in particolare, l'art. 9 del Decreto dignità, il quale sancisce che “*Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto del disturbo da gioco d'azzardo, fermo restando quanto previsto dall'art. 7, commi 4 e 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e in conformità ai divieti contenuti nell'art. 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'art. 21, comma 6, del decreto-legge 1°*”

luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli”;

VISTO, altresì, il successivo comma 2 del medesimo articolo 9 del Decreto dignità, ai sensi del quale *“l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000”;*

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”;*

VISTA la delibera n. 132/19/CONS, del 19 aprile 2019, recante *“Linee guida sulle modalità attuative dell'art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96”* (di seguito *“Linee Guida”*);

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 437/22/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;*

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la nota del 1° giugno 2022 (prot. n. 487112) dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato (prot. n. 487112) nella quale si trasmetteva, per gli eventuali profili di competenza ai sensi dell'art. 9 del decreto Dignità, una richiesta di intervento riguardante *“la diffusione attraverso cartellonistica stradale.....di messaggi che violerebbero il divieto di pubblicità del gioco d'azzardo”*.

VISTA la relazione della Guardia di finanza, Nucleo Beni e Servizi del 15 luglio 2022 (prot. n. 219728);

VISTA la Contestazione n. 13/22/DSDI, PROC. N, 15/FDG, del 21 settembre 2022, notificata in pari data, con la quale è stata accertata la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio e contestata alle società NEW SLOT VLT PLAY WIN SRL quale soggetto titolare dell'esercizio dedicato VLT/SLOT, denominato "LAS VEGAS", e "committente del servizio pubblicitario" e alle società PUBLITIME S.R.L. e PUBBLICITA' E SERVIZI SRLSU, quali soggetti concessionari pubblicitari e "proprietari del mezzo di diffusione" di servizi pubblicitari sopra descritti, la presunta violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 9 del decreto Dignità).

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto, attività preistruttoria e contestazione

In data 1° giugno 2022 l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato ha trasmesso una nota (prot. n. 487112) riguardante *"la diffusione attraverso cartellonistica stradale, di messaggi che violerebbero il divieto di pubblicità del gioco d'azzardo"* per gli eventuali seguiti di competenza ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante *"Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese"*, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.

A seguito di specifica richiesta, il Nucleo Beni e Servizi della Guardia di finanza ha svolto gli accertamenti conseguenti intesi a consentire la completa ricostruzione dei fatti e l'esatta qualificazione giuridica della fattispecie segnalata ai fini delle definitive valutazioni dell'Autorità. In data 15 luglio 2022 (prot. n. 219728) è stata trasmessa la relazione in merito agli accertamenti richiesti.

Dalla relazione della Guardia di finanza è emerso che la società NEW SLOT VLT PLAY WIN S.R.L. – con sede in Via Tressanti n. 81, 84036 Sala Consilina (SA), PEC newslotvltplay@legalmail.it P.I. 05106190654, è il soggetto giuridico titolare dell'esercizio dedicato VLT/SLOT, denominato "Las Vegas" con sede in Sassano (SA) via Lagno Secco n. 2.

In particolare, la relazione dà evidenza di una fattura del 29 marzo 2022 emessa dalla società PUBLITIME S.R.L., con sede legale in via G. Garibaldi n. 91/A 84033, Montesano Sulla Marcellana (SA), PEC pubblitimesrl@pec.it nei confronti della predetta società NEW SLOT VLT PLAY WIN S.R.L. e relativa ad *"una stampa su insegna estinta, impianto LED t8 6500k, stampa digitale vetrina per l'importo di 570,00 euro"*.

Parimenti, dal verbale di accertamento della Guardia di Finanza è emersa un'altra fattura del 6 marzo 2022 emessa dalla società PUBBLICITÀ E SERVIZI SRLSU, con sede legale in via Matteotti n. 196, 84036 Sala Consilina (SA), sempre nei confronti della NEW SLOT VLT PLAY WIN SRL, avente ad oggetto *"Campagna pubblicitaria dal 26/02/2022 al 18/03/2022 – noleggio n. 4 impianti pubblicitari 6x3, 1 impianto bifacciale, 2 impianti monofacciali, per l'importo di euro 300,00"*.

In esito all'attività preistruttoria svolta, in data 21 settembre 2022 (prot. n. 271696) è stato notificato l'atto di contestazione n. 13/22/DSDI- procedimento n. 15/FDG alle società NEW SLOT VLT PLAY WIN S.R.L. quale soggetto titolare dell'esercizio dedicato VLT/SLOT, denominato "LAS VEGAS" e "committente del servizio pubblicitario" e alle società PUBLITIME S.R.L. e PUBBLICITA' E SERVIZI SRLSU, quali soggetti concessionari pubblicitari e "proprietari del mezzo di diffusione" di servizi pubblicitari sopra descritti, la presunta violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 9 del decreto Dignità.

2. Deduzioni difensive e informazioni fornite dalla società

Con specifico riferimento alla società PUBBLICITA' E SERVIZI SRLSU, a seguito della ricezione dell'atto di contestazione n. 13/22/DSDI – Proc. n. 15/FDG non ha fatto pervenire le proprie memorie difensive.

3. Risultanze istruttorie e valutazioni dell'Autorità

In via preliminare, appare utile richiamare sinteticamente il quadro normativo di riferimento in materia di divieto di pubblicità di giochi con vincita in denaro.

L'articolo 9 del decreto dignità prescrive che *"Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto del disturbo da gioco d'azzardo[...] è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media [...]".*

La norma, quindi, si pone come obiettivo generale il contrasto al fenomeno della ludopatia introducendo, a tal fine, un divieto assoluto di diffusione su qualunque mezzo di trasmissione e piattaforma trasmissiva di "qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta" afferente a giochi con vincite in danaro "comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media".

Il successivo comma 2 del richiamato articolo individua i soggetti responsabili della violazione e, segnatamente: (1) "committente", (2.1) "proprietario del mezzo o del sito di diffusione", (2.2) "proprietario del mezzo o del sito di destinazione" e (3) "organizzatore della manifestazione, evento o attività".

Quanto all'ambito oggettivo, la normativa in parola riguarda sia la pubblicità diretta che quella indiretta su tutte le piattaforme comunque realizzata.

Con la delibera n. 132/19/CONS sono state adottate delle specifiche Linee Guida con le quali l'Autorità ha inteso fornire, entro la cornice primaria di riferimento, indirizzi interpretativi di carattere generale per agevolare la più efficace applicazione della norma.

Nelle suddette linee guida viene chiarito che è vietata la pubblicità di scommesse e giochi con vincite in denaro da intendersi come “ogni forma di comunicazione diffusa dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, al fine di indurre il destinatario ad acquistare il prodotto o servizio offerto (c.d. call to action)” (par. 3.1, lett. c, enfasi aggiunta).

Per quel che concerne il *quantum*, la norma ancora l'ammontare della sanzione al valore della pubblicità/sponsorizzazione (*“di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità”*) fissando tuttavia una soglia (*“e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000”*). L'articolo 9, dunque, non introduce alcun elemento di flessibilità nella determinazione del minimo della sanzione.

Come sopra evidenziato, la società non ha presentato memorie difensive né effettuato alcuna richiesta di audizione.

In esito agli accertamenti istruttori effettuati è emerso che la fattura emessa dalla predetta società alla NEW SLOT VLT PLAY WIN S.R.L. riporta chiaramente la natura pubblicitaria del relativo contratto (*“noleggio n. 4 impianti pubblicitari 6x3, 1 impianto bifacciale, 2 impianti monofacciali, per l'importo di euro 300,00”*); inoltre, la Guardia di Finanza ha prodotto prova fotografica della predetta pubblicità tale da riscontrare la chiara natura promozionale in contrasto con l'articolo 9 del decreto Dignità. In particolare, nella relazione si chiarisce che la fattura è attinente ai *“totem pubblicitari oggetto della segnalazione”*. Tali cartelloni per la loro dimensione, collocazione su strada di transito e tenore hanno una chiara valenza pubblicitaria e induttiva al gioco (SALA SLOT-VLT LAS VEGAS SIAMO APERTI);

RITENUTO, per l'effetto, di confermare quanto rilevato nell'atto contestazione n. 13/22/DSDI – Proc. 15/FDG in ordine alla intervenuta violazione della disposizione normativa contenute nell'art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.

ACCERTATO che la Società, nei termini previsti, non ha ritenuto di avvalersi dell'istituto del pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa di cui all'art. 16 della legge n. 689 del 1981;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, citato *“l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000”*;

RILEVATO che nel caso in oggetto, il 20% del valore della comunicazione pubblicitaria risulta essere inferiore alla soglia di 50.000,00 euro (cinquantamila/00) prevista dall'articolo 9 del decreto Dignità;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione amministrativa individuata dalla norma come soglia minima nella misura pecuniaria pari a euro 50.000,00 euro (cinquantamila/00);

RITENUTA, pertanto, la descritta condotta dalla società PUBBLICITA' E SERVIZI SRLSU rilevante in relazione alla disposizione normativa contenuta nell'art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96;

RITENUTO che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità in considerazione del fatto che si è verificato un isolato episodio di violazione della normativa di settore, tale da non comportare effetti particolarmente pregiudizievoli nel tempo a danno degli utenti.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La Società, a seguito della ricezione dell'atto di contestazione, non ha presentato scritti difensivi, né ha chiesto di essere audita in merito ai fatti contestati e non ha dimostrato di aver intrapreso alcuna iniziativa volta all'attenuazione o eliminazione degli effetti della violazione.

C. Personalità dell'agente

La Società, pur non avendo preso parte al procedimento sanzionatorio in oggetto, si presume essere dotata di una struttura idonea a garantire una puntuale osservanza delle disposizioni di legge di cui è stata accertata la violazione in ragione della sua iscrizione presso il registro delle imprese.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi all'anno 2020, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi e un bilancio in utile.

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto n. 13/22/DSDI nella misura corrispondente ad euro 50.000 (cinquantamila/00);

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società PUBBLICITA' E SERVIZI SRLSU, con sede legale in via Matteotti n. 196, 84036 Sala Consilina (SA) c.f. 05472020659, di pagare la sanzione amministrativa di euro 50.000,00 (cinquantamila/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2018, n. 96 avendo diffuso una pubblicità di giochi con vincite in denaro, riscontrata in data 16 marzo 2022 come descritta in premessa;

DIEFFIDA

la medesima Società dal porre in essere ulteriori comportamenti in violazione delle disposizioni richiamate;

INGIUNGE

alla citata Società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 19/23/CONS*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81.

La Società ha facoltà di chiedere il pagamento rateale della somma dovuta, entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della presente delibera, mediante istanza motivata da presentare al protocollo generale dell'Autorità attraverso posta elettronica certificata all'indirizzo agcom@cert.agcom.it, secondo le modalità previste dall'Allegato B alla delibera n. 697/20/CONS. L'istanza di rateizzazione è indirizzata al Servizio programmazione, bilancio e digitalizzazione.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 19/23/CONS*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle società e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 8 febbraio 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

ILA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba